

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1590 del 25/03/2026
Oggetto	Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso irrigazione agricola COMUNE: Monzuno (BO) CORSO D'ACQUA: Torrente Setta sponda Sinistra TITOLARE: Ditta individuale Fanti Gianfranco CODICE PRATICA N. BO21A0033/25RN
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1699 del 25/03/2026
Struttura adottante	Area Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno venticinque MARZO 2026 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.



AREA DEMANIO IDRICO

OGGETTO: Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso irrigazione agricola

COMUNE: Monzuno (BO)

CORSO D'ACQUA: Torrente Setta sponda Sinistra

TITOLARE: Ditta individuale Fanti Gianfranco

CODICE PRATICA N. BO21A0033/25RN

LA DIRIGENTE

Richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di

cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale;

- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;

- la DET-2026-123 del 24/02/2026 Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;

- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;

- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;

Viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il Decreto Legislativo (DLgs) 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro

conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni"), che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

Viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR

n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00 il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

Vista l'istanza assunta al protocollo in data 15/12/2025 con il n. PG/2025/222446, presentata dalla Ditta individuale Fanti Gianfranco, C.F. FNTGFR52R18F706A, con sede legale in Comune di Monzuno (BO), via Creda, 6/1, nella persona del suo legale rappresentante, con cui viene richiesto il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Setta, in Comune di Monzuno (BO), ad uso irrigazione agricola, con una portata massima di 1 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 30 mc, mediante n.1 pompa mobile, rilasciata con determinazione n. 6244 del 09/12/2021 (pratica BO21A0033/25RN);

Richiamata: la determinazione n. 6244 del 09/12/2021, con la quale è stata assentita alla Ditta individuale Fanti Gianfranco, C.F. FNTGFR52R18F706A, con sede legale in Comune di Monzuno (BO), via Creda, 6/1, nella persona del suo legale rappresentante, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Setta in Comune di Monzuno (BO), ad uso irrigazione agricola con scadenza 31/12/2025 (pratica BO21A0033);

Dato atto che in data 19/01/2026 con Protocollo n. BO6946 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

Considerato che:

- l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione ordinaria ai sensi dell'art. 27 del R.R. 41/2001;

- l'uso per il quale è stato richiesto il rinnovo con variante sostanziale è assimilabile all'uso "irrigazione agricola ai sensi dell'art. 152 commi 1 e 2, lett. a) della L.R. n.3/1999;

- la derivazione è **ubicata** all'interno Sistema regionale delle aree protette e **rientra** nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Considerato che le caratteristiche tecniche del prelievo e gli usi assentiti dalla concessione da rinnovarsi sono rimasti invariati;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 37 in data 11/02/2026 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

Preso atto della mancata trasmissione da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna del parere di competenza richiesto ai sensi del R.D. 523/1904 in data 20/01/2026 con il protocollo n. PG/2026/9842, che pertanto si intende acquisito in senso favorevole al rilascio della concessione alle condizioni indicate nell'allegato disciplinare, ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990 applicato nei termini previsti dalla DGR 714/2022;

Preso atto del nulla osta dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale acquisito agli atti in data 29/01/2026, con protocollo n. PG/2026/17819, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 6/2005, che è espresso in senso favorevole con prescrizioni di cui si richiamano le seguenti:

- *l'utilizzatore è tenuto a registrare il consumo determinato dalla captazione mediante contatore, nel periodo di utilizzo: i dati sul prelievo annuale dovranno essere comunicati dal richiedente all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (anche via mail protocollo@enteparchi.bo.it) entro il 31 dicembre di ogni anno;*

ed allegato come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

Verificato che i quantitativi richiesti **non sono in eccesso** rispetto alla pianificazione di settore ai sensi della D.G.R. n. 1415/2016;

Verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015, 2067/2015 e 2293/2021, la derivazione avviene nel corpo idrico fluviale "Torrente Setta - Sez. Badolo" codice IT080610000000003_4ER, con stato ecologico buono ed in condizione di stress idrico assente;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" la derivazione, nel corpo idrico di interesse, ha impatto lieve e pertanto non comporta un rischio ambientale per cui la derivazione è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione nel rispetto delle prescrizioni allegate;

Ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, la domanda può essere accolta nel rispetto delle prescrizioni allegate nel presente atto di cui si richiamano le seguenti prescrizioni:

- *Deve essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente e all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (anche via mail protocollo@enteparchi.bo.it) al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;*

Verificato che il concessionario è in regola con i versamenti dei canoni richiesti per il periodo di validità della precedente concessione, fino al 31/12/2025;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo concessione pari ad **€ 90,00**;

- del canone di concessione per l'anno **2026** per un importo pari ad **€ 14,55**;

- del deposito cauzionale per l'importo di **€ 250,00**;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico incaricato dell'Amministrazione concedente, come risulta dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.lgs 33/2013 e s.m.i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

- 1) **di rilasciare** alla Ditta individuale Fanti Gianfranco, C.F. FNTGFR52R18F706A, con sede legale in Comune di Monzuno (BO), via Creda, 6/1, nella persona del suo legale rappresentante, **il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica** superficiale dal Torrente Setta, in Comune di Vergato (BO), mediante n.1 pompa mobile in sinistra idraulica, sul terreno identificato catastalmente al Foglio 13, antistante mappale 123, ad uso irrigazione agricola, rilasciata con determinazione n. 6244 del 09/12/2021 e **relativo disciplinare contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;**
 - a) **il prelievo è stabilito** con portata massima di 1 l/s e volume annuo di 30 mc;
 - b) La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il **deflusso minimo vitale (DMV)** estivo (maggio-settembre) di 0,47 m³/s e invernale (ottobre-aprile) di 0,58 m³/s al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo;
 - c) Nell'esercizio del prelievo è **fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti**, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli artt.93 e segg. del RD n. 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni dell'Autorità Idraulica, gli eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'opera assentita (come ad esempio: deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero);
 - d) Deve essere installato e posto in esercizio il dispositivo per la **misurazione del volume annuale** d'acqua derivato e il dato relativo ai consumi dell'anno precedente dovrà essere comunicato entro il **31 gennaio** di ogni anno al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione:

- all'Amministrazione concedente attraverso la piattaforma online al seguente indirizzo: <https://demanio-do.arpae.it/domanda/> (accedi al servizio / inserisci una domanda/comunicazione)

- all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (anche via mail all'indirizzo protocollo@enteparchi.bo.it);

- e) qualora intervenga la necessità di effettuare **un cambio di titolarità** della concessione dovrà essere formalizzata apposita istanza da inviare all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- f) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2035**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo all'Amministrazione concedente prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;
- g) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;
- h) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;
- i) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;
- 2) di stabilire che il **canone annuale** per riconducibile a "irrigazione agricola", calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato in € 14,55; importo che è**

stato versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

- 3) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2026, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
- 4) di stabilire che il concessionario dovrà:
 - corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2026, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;
 - effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione;
- 5) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;
- 6) di stabilire che la **cauzione** quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è fissata in € **250,00**, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, è già stata versata a garanzia delle precedente concessione rilasciata con Determinazione n. 6244 del 09/12/2021 (in riferimento al procedimento BO21A0033);
- 7) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è **soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'Allegato 1 Parte II art. 2, Dlgs. 123/2025;
- 9) di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di

cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;

10) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

11) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

12) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpa alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

13) di notificare il presente provvedimento al richiedente e di inviarne copia alle seguenti amministrazioni:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile;
- Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale;

per gli aspetti di competenza;

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli, sede di Bologna - Ubaldo Cibin;

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

dell'Area Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli



Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale

ATTO

n° 24

del 28/01/2026

OGGETTO: NULLA-OSTA E SCREENING PER IL "RINNOVO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE" ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE STORICO DI MONTE SOLE E OMONIMO SITO NATURA 2000. PROCEDIMENTO BO21A0033/25RN

L'AREA AMBIENTE\RESPONSABILE

Bianco David

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE E BIODIVERSITA'

Preso atto della richiesta di nulla-osta e valutazione d'incidenza pervenuta all'Ente di gestione dei Parchi e della Biodiversità Emilia Orientale da parte di Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (prot. 167 del 20/01/2026) con allegata l'istanza presentata dal Sig. Lorenzo Ravaglia, in qualità di delegato del Sig. Gianfranco Fanti, per "rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale" dalla sponda sinistra del Torrente Setta, in Comune di Monzuno (Bo), sul terreno di proprietà identificato catastalmente al foglio 13, antistante il mappale 123, per uso "irrigazione agricola";

Considerato che il Sig. Gianfranco Fanti intende prelevare dalla riva sinistra del Torrente Setta, antistante l'area sita catastalmente al Foglio 13, mappale 123 del Comune di Monzuno, un quantitativo massimo di 30 metri cubi annui ai fini di irrigare un castagneto e frutteto di 65 metri quadrati, siti al Foglio 14, mappali 302-303 del Comune di Monzuno;

Dato atto che la domanda precisa che il prelievo prevede una pompa a cardano su trattore della potenza non superiore a 800kW, regolata alla portata massima di esercizio di 1 l/s con un tubo di pescaggio del diametro di 30 mm, per complessivi 30 mc/anno;

Vista la relazione tecnica e la concessione precedente emessa con Determina regionale n. 6244 del 09/12/2021 dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna;

Considerato in particolare che l'area di intervento del presente nulla-osta ricade all'interno dell'Area Contigua (sottozona f "Zona Fluviale") del Parco Regionale storico di Monte Sole e dell'omonimo Sito Natura 2000 IT 4050001, con il coinvolgimento dei seguenti habitat di interesse comunitario: 3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*, 3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodium rubri p.p* e *Bidention p.p.*, 92A0 - Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*;

Dato atto che, in linea generale, tutti i prelievi e gli scarichi devono essere valutati preventivamente per evitare e minimizzare i possibili effetti negativi nei confronti degli ambienti fluviali e delle specie animali e vegetali a questi associati;

Richiamate:

- la Legge regionale 7/2004 e la Legge Regionale 4/2021 (in particolare gli artt. 25, 26, 27 e 28) per quanto riguarda le competenze nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5, commi da 1 a 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1174 del 10/07/2023 "Direttiva regionale sulla Valutazione d'incidenza ambientale (VINCA)";

- la Delibera di Giunta regionale n. 1227 del 24/06/2024 Misure Generali e Specifiche dei Siti Natura 2000;

Visto il modulo di attivazione istanza di Valutazione d'incidenza per il provvedimento di screening e il Format proponente;

Visti gli artt. 44 "Tutela di corsi d'acqua e sorgenti" e 34 "Zona fluviale" delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale del Parco vigente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2506 del 22/12/1997, ed è stato successivamente modificato con la Variante approvata dal Consiglio Provinciale di Bologna con deliberazione n. 43 del 27/05/2014;

Considerato che il suddetto prelievo idrico dovrà essere svolto con modalità tali da non comportare perturbazioni allo stato dei luoghi e comunque senza pregiudizio per il deflusso minimo vitale;

Richiamato inoltre il vigente Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" in cui si prevede, tra l'altro, che "le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualità fissati nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, secondo le scadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state istituite" (art. 77 - Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale) e ricordato che tra gli obiettivi qualitativi figurano vari parametri legati a più fattori tra loro correlati (eventi meteorologici, prelievi eccessivi, scarichi inquinanti);

Dato atto che è necessario comunque prescrivere particolari modalità operative al fine di minimizzare il possibile impatto nei confronti del corso d'acqua nel suo complesso;

Richiamato il Regolamento Regionale 41/2001 che disciplina il procedimento di concessione di acqua pubblica ed in particolare l'art. 12 che prevede tra i pareri obbligatori quello dell'ente di gestione dell'area protetta;

Viste inoltre la Legge 394/91 e successive modificazioni e integrazioni, la Legge Regionale 6/2005, la Legge Regionale n. 23 del 24/12/2011;

DETERMINA

1. **di rilasciare**, ai sensi dell'art. 12 delle Norme del Piano Territoriale del Parco storico di Monte Sole, il nulla-osta per l'emissione da parte di ARPAE di rinnovo concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale nel Comune di Monzuno (BO) all'interno del Parco regionale storico di Monte Sole e omonimo Sito Natura 2000, Procedimento BO21A0033/25RN, intestato alla Sig. Gianfranco Fanti, acquisita al prot. con n. 167 del 20/01/2026;
2. **di ritenere** la richiesta in argomento **conforme** a quanto previsto dal Piano Territoriale del Parco, in particolare dalle Norme di attuazione previsti per l'Area contigua e per la tutela delle acque;

3. di subordinare il presente provvedimento al rispetto delle seguenti prescrizioni che dovranno comparire nell'atto di concessione:

- l'utilizzatore è tenuto a registrare il consumo determinato dalla captazione mediante contatore, nel periodo di utilizzo: i dati sul prelievo annuale dovranno essere comunicati dal richiedente all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (anche via mail protocollo@enteparchi.bo.it) entro il 31 dicembre di ogni anno;
- la portata massima e il prelievo massimo annuale dovranno rispettare i limiti indicati nell'atto di concessione;
- **l'attività di prelievo è subordinata ad eventuali limitazioni che stabiliti dalle autorità competenti;**
- i prelievi dovranno essere utilizzati esclusivamente per le attività irrigue di cui alla richiesta;

4. **di dichiarare positivo l'esito dello screening** dell'intervento; il prelievo nelle modalità sopra esposte non determina incidenza negativa significativa sul Sito Natura 2000 IT4050003 "Monte Sole" in quanto conforme agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di cui alla Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 2009/147/ CE previsti dalle "Misure di conservazione specifiche" del Sito;

5. di fare salve eventuali norme più restrittive da parte di altri Enti competenti;

6. di comunicare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Si ricorda che il presente atto è propedeutico ad eventuali provvedimenti autorizzativi o pareri di competenza di altri Enti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.